



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

Registro Generale n. 43 del 18-01-2012

Registro Settore n. 7 del 18-01-2012

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: VERIFICA PRELIMINARE ART. 20 DEL DLGS 152/06 e ss.mm.ii. e ART. 6 L.R. 14.04.2004, N. 7 e ss.mm.ii. - Lavori di installazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare - Comune di Fermo - Richiedente: Pozzi Giovanni procuratore speciale della ditta Huawei Technologies Italia s.r.l. - 06VIA03

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata da Pozzi Giovanni in qualità di rappresentante della società Huawei Technologies Italia Srl, con sede a Segrate (MI), Palazzo Verrocchio c/o centro direzionale 2, intesa ad ottenere il pronunciamento di verifica in oggetto per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare, nel Comune di Fermo, come meglio descritta nel documento istruttorio sotto citato;

Visti i disposti del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti i disposti della Legge regionale 14.04.2004, n. 7 recante "Disciplina della procedura di Valutazione di impatto Ambientale, della Delibera Giunta Regionale n. 1600 del 21.12.2004 e della DGR 164/09;

Visto il documento istruttorio predisposto dal competente Ufficio VIA - VAS in data 18.01.12 che viene di seguito riportato integralmente:

«.....»

La presente istruttoria viene eseguita ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art.6 della L.R. n. 7 del 14.04.2004 e s.m.i., delle relative linee guida generali approvate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1600 del 21.12.2004 e della DGR 164/09.

Da quanto rilevato trattasi della realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Fermo, su richiesta del rappresentante della Huawei Technologies Italia Srl.

Sono stati esaminati per quanto di competenza, gli elaborati inviati dal proponente in data 31.05.11 e acclarati al nostro prot. n. 22129 del 31.05.11 di seguito elencati:

- Domanda in bollo del rappresentante della ditta richiedente;
- Certificazione di assetto territoriale;
- Certificazione sui comuni interessati;
- Dichiarazione del valore dell'opera;
- Dichiarazione sulla presentazione della documentazione al Corpo Forestale dello Stato e all'ARPAM;
- Relazione paesaggistica (5 copie);
- Analisi Impatto Elettromagnetico (5 copie);
- Progetto Architettonico comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici (5 copie);
- Valutazione di Impatto Ambientale (5 copie);
- Supporto informatico contenente la documentazione presentata.
- Ricevuta di pagamento di Bonifico Bancario.

Il procedimento ha avuto inizio in data 23.06.11 e ne è stata data comunicazione al proponente e al Comune di Fermo con nota prot. n. 25725 del 23.06.11 e all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2004.

Copia della documentazione è stata depositata presso l'amministrazione Provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 7/2004, come da attestazioni di avvenuto deposito agli atti.

Dell'avvio della procedura di verifica in esame risulta essere stata data notizia mediante pubblicazione su quotidiano locale (Corriere Adriatico) in data 23.06.11 e sul BUR Marche n. 52 in pari data.

Lo Scrivente Servizio ha provveduto a richiedere al proponente la documentazione integrativa con nota prot. n. 28489 del 11.07.11.

In merito inoltre non risultano pervenute, in fase di istruttoria, osservazioni e/o memorie di cui al comma 4° e 5° dell'art. 6 della L.R. 7/2004.

Con Bonifico Bancario, la ditta richiedente ha ottemperato ai disposti dell'art. 5 della L.R. 7/2004, sulla base della valutazione dell'opera.

Il proponente con nota del 29.06.11, pervenuta in data 30.06.11, ed acclarata al nostro prot. n. 26926 del 30.06.11, ha inviato copie delle pubblicazioni avvenute.

In data 21.07.11, con nota prot. n. 5568 del 12.07.11, acclarata al nostro prot. n. 30448 del 21.07.11, è stato acquisito il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato.

In data 12.07.11, con nota prot. n. 28396 del 07.07.11, acclarata al nostro prot. n. 29376 del 14.07.11 è stato acquisito il parere dell'ARPAM.

Il Comune di Fermo con nota prot. n. 30657 del 10.08.11, acclarata al nostro prot. n. 33626 del 18.08.2011, ha inviato la relata della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con nota prot. n. 35958 del 28.09.11, pervenuta in data 04.10.11, acclarata al nostro prot. n. 39583 del 04.10.11, il Comune ha dichiarato che l'intervento non risulta conforme al Piano comunale delle Antenne

In data 04.10.11, il proponente ha inviato con nota del 21.09.11, acclarata al nostro prot. n. 39808 del 05.07.11, la seguente documentazione integrativa:

- *Copia della pubblicazione sul BUR e sul Corriere Adriatico;*
- *Copia del parere dell'ARPAM;*
- *Mappe relative alla copertura dell'impianto*

In data 15.11.2011 è pervenuta la nota del Comune, acclarata al nostro prot. n. 46582 del 15.11.2011 relativa all'annullamento in regime di autotutela, del diniego dell' autorizzazione per l'installazione della stazione radio base.

Con nota prot. n. 51602 del 21.12.11, lo Scrivente Servizio ha convocato una Conferenza dei Servizi in data 09.01.12 per valutare la documentazione presentata e la fattibilità dell'opera.

In data 16.01.12, con nota comunale prot. n. 1357, acclarata al nostro prot. n. 1996 del 17.01.12, sono pervenute le controdeduzioni al parere dell'avv. Sartorio, del Comune di Fermo.

PARERI DEGLI ENTI E CERTIFICAZIONI

Il Comune di Fermo ha attestato con certificazione in data 03.03.11 relativa all'assetto territoriale che:

- *L'intervento non è soggetto ad autorizzazione in quanto l'opera non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di normative relative alle protezioni di bellezze naturali;*
- *La destinazione urbanistica dell'area rispetto al vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. risulta essere: edifici sparsi per attività produttive (D1) e aree agricole parzialmente compromesse sotto il profilo paesistico-ambientale;*
- *Ai sensi del PPAR l'area di intervento ricade nell'ambito di tutela dei crinali, nell'ambito di tutela dei versanti e in un'area a rischio archeologico;*
- *L'area ricade in una zona a rischio frana (P3), F-23-0088*
- *La zona di intervento è soggetta al vincolo idrogeologico RD 3267/1923;*
- *Non risultano vincoli derivanti dal demanio idrico, da Piani operativi di gestione rifiuti, dal DPR 357/97 s.m.i., né di altra natura.*

Dalla documentazione pervenuta risulta che l'area degli apparati risulta esterna all'area a rischio frana (P3).

Con nota prot. n. 35958 del 28.09.11, pervenuta in data 04.10.11, acclarata al nostro prot. n. 39583 del 04.10.11, il Comune ha dichiarato che l'intervento non risulta conforme al Piano comunale delle Antenne.

L'ARPAM con nota prot. n. 28396 del 07.07.11 ha trasmesso il parere di competenza che attesta la compatibilità delle opere proposte con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di campi elettromagnetici.

Il Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 5568 del 12.07.11, valutata la natura dell'opera da realizzare e soprattutto l'ubicazione della stessa ha dichiarato che "dall'esame del progetto è scaturito che l'intervento non interesserà vegetazione arborea e o arbustiva protetta in quanto trattasi di lavori su una struttura esistente attualmente adibita a Silos".

Pareri rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi in data 09.01.12:

- *Parere del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Fermo:
"Il sito individuato nella richiesta in oggetto della ditta Huawei Technologies Italia Srl ricade oggi all'interno del centro abitato per effetto della deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.12 ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Dlgs n. 495/92. Il regolamento comunale per l'insediamento di impianti di telecomunicazione all'art. 10 prevede che "all'interno del centro abitato del capoluogo vengano individuate tre zone sui tre crinali principali delle catene di collina che dipartono dal colle su cui sorge il centro storico ed identificabili come: 1) zona v.le Trento-cimitero; 2) zona Tirassegno-Montagnola; 3) zona Cappuccini – Rione Murato". Considerato che il sito non ricade in uno dei tre siti individuati dal regolamento comunale per l'insediamento di impianti di tele radiocomunicazione, si esprime parere contrario all'istallazione della stazione radiobase di C.da Parete (via Goito) perché in contrasto con l'art. 10 del citato regolamento. L'Ufficio legale del Comune di Fermo si riserva di produrre risposta al parere espresso dall'Avv. Sartorio della ditta Huawei Technologies Italia Srl."*

- *Parere di Lastri Luca e Pierpaolo Acone:
"Il Comune ha messo a disposizione 2 aree alternative a quelle in C.da Parete che sono state valutate dal punto di vista radioelettrico.*

- 1) *Autoparco. Esiti verifica: Troppo vicina alla stazione AP031 (a soli 800 mt) e troppo distante e bassa rispetto all'obiettivo di copertura (2 km distante e 190 mt più basso);*
- 2) *Croce verde. Piazzale Tupini. Esiti verifica: troppo vicina ad AP030 (280 mt) e troppo distante da uno degli obiettivi di copertura (Val d'Ete)*

L'avvocato Pierpaolo Acone, in rappresentanza dello studio legale dell'avv. Giuseppe Sartorio, si riporta in via preliminare al contenuto del parere legale (considerazioni legali) protocollato alla

Provincia di Fermo in data odierna ed allegato al presente verbale di Conferenza dei Servizi. L'Avvocato Acone per rilevare che il contenuto della Delibera di Giunta Comunale n. 1/12 approvata dal Comune di Fermo in data 5.1.2012, non può in alcun modo incidere sul titolo abilitativo conseguito, ai sensi dell'art. 87, comma 9 del D.lgs 259/03 della società proponente la quale si riserva, in ogni caso, la facoltà di proporre impugnazione in sede giurisdizionale della stessa delibera. L'avv. Acone fa inoltre rilevare che le motivazioni espresse in data odierna dal Comune di Fermo, ricalcano sostanzialmente quelle già adottate a fondamento del diniego espresso con nota prot. 27310 del 12.7.11 poi annullato in autotutela dalla stessa Amministrazione in data 10.10.2011, giusta nota prot. 37469, a seguito del ricorso proposto dalla odierna proponente al Tar per le Marche. L'avv. Acone fa comunque rilevare l'illegittimità della motivazione ostativa espressa dal Comune in quanto le tre zone individuate dal Comune all'interno del centro abitato, il cui perimetro è stato peraltro ampliato, sino a ricomprendere l'area interessata dall'intervento proposto solo con la più recente Delibera di G.C. n. 1/12, non sono in alcun modo sufficiente a garantire livelli adeguati di copertura del segnale telefonico Wind nel centro abitato. A tal riguardo, l'avv. Acone allega al presente verbale la Relazione tecnica ridotta dell'Ing. Fabio Luce; Tecnico della Wind, che dimostra l'inidoneità delle aree comunali indicate dal Comune e riportate nel Regolamento d'installazione degli impianti. L'avv. Acone conclude insistendo affinché codesta Spett.le amministrazione provinciale voglia dichiarare escluso dalla procedura di VIA il progetto d'impianto di via Parete 13/A. L'avv. Acone allega inoltre simulazioni radio RF redatte dai tecnici della società che attestano l'inidoneità anche delle due ulteriori aree alternative indicate dal Comune di Fermo a seguito dell'incontro del 12 dicembre 2011, in alternativa alle aree già previste dal citato Regolamento."

• *Parere dell'avv. Sartorio del 05.01.12:*

"Il sottoscritto avv. Giuseppe Sartorio, in qualità di difensore legale della Huawei Technologies Italia srl, intende con il presente scritto rassegnare alcune brevi considerazioni da allegare al verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 9.1.2012, indetta dalla Provincia di Fermo ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. art.6 della Lr. (14.4.2004 n.7, relativamente al procedimento avviato in data 23.6.11, per l'installazione dell'impianto di telefonia cellulare progettato nel Comune di Fermo, alla Via Parete 13/A.

1. In via preliminare, si fa presente che sotto il profilo strettamente urbanistico edilizio, il progetto d'impianto presentato dalla Huawei per l'installazione dell'impianto in c.da Parete 13/A, ha conseguito il titolo abilitativo per silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione presentata in data 31.5.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art.87 comma 9 del D.lgs 259/03, il quale dispone che "le istanze di autorizzazione e le D.I.A. si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda ... non sia stato COMUNICATO un provvedimento di diniego".

L'annullamento in autotutela adottato dal Comune in data 10.10.2011, giusta nota prot. 37469 (a seguito del ricorso proposto dalla Huawei, per tramite dello scrivente studio, innanzi al TAR Marche 837/11) del diniego espresso con nota prot. 27310 del 12.7.2010, ha posto nel nulla retroattivamente gli effetti del diniego, di tal ch , in mancanza di ulteriori tempestivi atti ostativi, sulla istanza del 31 maggio,   ampiamente scaduto il termine di 90 giorni previsto dal citato art. 87 e, dunque, non sussiste pi  alcun spatium deliberandi dal parte del Comune per procedere riesame preannunciato nel precitato annullamento.

Inoltre, non va sottaciuto che dalla data di adozione del provvedimento di annullamento (10.10.2011) sono decorsi, il 7 gennaio 2012, ulteriori 90 giorni senza che l'amministrazione abbia provveduto a riesaminare la pratica mediante adozione di un provvedimento espresso.

2- In ogni caso, si segnala che, le opere sono conformi alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, come si ricava anche dall'istruttoria svolta dal competente ufficio VIA -VAS in data 19.10.11.

L'intervento non   soggetto a tale autorizzazione in quanto l'opera non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di normative relative a protezione bellezze naturali.

La destinazione urbanistica dell'area rispetto al vigente PRG adeguato al P.R.A.R. risulta essere "edifici sparsi per attivit  produttive (D1) e aree agricole parzialmente compromesse sotto il profilo paesistico-ambientale".

In merito al PPAR pu  richiamarsi l'art. 60 punto 3/g delle NTA del piano regionale citato, secondo il quale le opere il riesame risultano esenti dalle relative prescrizioni di base.

L'ARPAM con nota prot. 28396 del 7.7.11 ha trasmesso il parere di competenza che attesta la compatibilità delle opere proposte con i limiti previsti dalla normativa vigente/ in materia di campi elettromagnetici.

Il Corpo Forestale dello Stato con nota prot. 28396 del 7.7.11, valutata la natura dell'opera da realizzare e soprattutto l'ubicazione della stessa, ha dichiarato che l'intervento non interesserà vegetazione arborea e o arbustiva protetta in quanto trattasi di lavori su una struttura esistente attualmente adibita a Silos.

L'unico "parere negativo" all'installazione progettata può essere, dunque, individuato nel diniego espresso con nota prot. 27310 del 12.7.2010, che, come sopra esposto, è stato poi annullato in autotutela dalla stessa amministrazione comunale, alla luce delle censure adottate con il ricorso promosso dallo scrivente con il ricorso al TAR Marche. Tali censure si appuntavano in particolare sull'illegittimità della motivazione posta a fondamento del diniego, ovvero la presunta non assentibilità del progetto, in quanto il sito di c.da Parete non è ricompreso all'interno delle aree nelle quali sarebbe consentita l'installazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e relativo Piano Antenne approvato con delibera di CC n. 10/2007.

Con il ricorso promosso innanzi al TAR, lo scrivente ha ampiamente illustrato l'illegittimità di tale motivazione, dimostrando che il divieto d'istallare impianti al di fuori delle sole aree indicate dal Piano del 2007, finirebbe cori il compromettere la funzionalità del servizio, determinando la pratica impossibilità di realizzare quella Rete di Telecomunicazioni fondamentale nel mondo delle trasmissioni.

La Wind Telecomunicazioni spa, per conto della quale la Huawei ha assunto l'incarico di realizzare la stazione radio base per cui è procedimento, ha, a tal proposito prodotto agli atti del giudizio al TAR ed al Comune di Fermo, apposita Relazione Tecnica che meglio chiarisce quanto sopra esposto, dimostrando che v'è necessità di posizionare l'impianto Wind AP 076 Fermo Via Goito, in contrada Parete, per offrire copertura radio per il servizio di telefonia mobile e traffico dati in banda larga nel centro abitato, sia a livello stradale che all'interno degli edifici.

3- Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto ormai decorso sul procedimento avviato in data 23.6.11, a seguito della richiesta presentata in data 31.5.2011 dalla proponente Huawei, il termine di cui all'art. 20 comma 4 del dlgs 152/2006, si chiede che codesta Spett.le Amministrazione Provinciale, Voglia dichiarare escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, il progetto per la realizzazione della stazione radio base nel Comune di Fermo, in via Parete 13/A, distinta in catasto al foglio 81 particella 212."

• Controdeduzioni del Comune di Fermo, nota comunale prot. n.1357 del 16.01.12:

"Sul punto relativo al presunto conseguimento del titolo edilizio per l'installazione dell'impianto in C.da Parette 13/A, per effetto del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione presentata in data 31.05.2011, si precisa quanto segue:

L'annullamento in autotutela del diniego espresso con provvedimento n. 27310 del 12.07.11 formalizzato con nota prot. 37469 del 10.10.2011, è finalizzato al riesame della pratica edilizia in oggetto, sulla base delle motivazioni adottate con il ricorso al TAR Marche presentato dalla Huawei Technologies Italia, per cui evidentemente è dal 11/10/2011 che ripartono i termini di 90 gg. previsti dall'art. 87 -comma9- D.Lgs. n. 259/2003 per la conclusione del procedimento abilitativo all'installazione dell'antenna.

Il nuovo procedimento che è ripartito dal 11/10/11, è stato interrotto in data 09/11/2011 per effetto della nota prot. 41339 del Dirigente all'Urbanistica, con la quale veniva trasmesso alla Provincia il provvedimento di annullamento in autotutela, con richiesta di riattivazione della procedura di verifica preliminare ex art. 20 D. Lgs. n. 152/06 e art 6 L.R. n. 7/2004, in precedenza interrotta per effetto della pronuncia di improcedibilità emessa dal Dirigente dell'Amministrazione provinciale di Fermo con Determina Dirigenziale n. 1423/Gen del 21/10/2011.

Con la richiesta prot n. 41339 del 09/11/2011, da parte del sottoscritto Dirigente all'Urbanistica, si determina una sospensione necessaria del procedimento in itinere presso questo Ente (cfr. art 17 - comma 2 - Legge n. 241/90), in quanto le procedure di VIA risultano "rafforzate" rispetto al procedimento ordinario ex L. 243/90.

Infatti, la VIA non può essere acquisita da altri organi, in quanto deve essere prodotta dall'Amministrazione preposta, né dalla stessa VIA si può prescindere ai fini della conclusione del procedimento, in quanto deve essere necessariamente e preventivamente acquisita dall'Autorità

precedente, in questo caso il Comune di Fermo, che dovrà, quindi, attendere l'esito della verifica da parte della Provincia di Fermo,

E) Sul punto della non assoggettabilità dell'intervento richiesto alla procedura di VIA, si precisa che è stata la stessa società promotrice della richiesta di autorizzazione a chiedere all'Amministrazione Provinciale, in data 14/06/2011, l'avvio del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.7 del 14/4/2004, in quanto: "il progetto rientra nell'allegato B2 della L.R. n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm.ii punto 5 lettera r".

Quindi è la stessa richiedente ad attestare che il progetto necessitava e necessita di quella procedura di VIA che oggi ritiene non più necessaria.

Quanto al rischio di compromettere la funzionalità del servizio di telefonia mobile laddove si installassero gli impianti nello sole area indicate dal Piano di-Rete-come- "idonee", non può che rinviarsi alla Relazione Tecnica prodotta dagli ingegneri dell'Università politecnica delle Marche — consulenti del Piano vigente, che fa parte integrante e sostanziale del Piano di rete per gli impianti di telefonia mobile approvato con Delibera di C.C. n, io del 09/02/2007."

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

Dalla documentazione trasmessa le opere proposte risultano identificabili in quelle descritte nell'allegato B2, lett. "r" della L.R. 7/2004 e pertanto ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della Legge Regionale medesima, la competenza della procedura di valutazione di impatto ambientale previa verifica, risulta dell'Amministrazione Provinciale.

Da quanto si può desumere dalle risultanze della valutazione di impatto ambientale sotto forma di specifica relazione, le opere proposte risulterebbero conformi a previsioni in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

L'area oggetto di intervento è su un terreno destinato a zona ad edifici sparsi per attività produttive (D1) e aree agricole parzialmente compromesse sotto il profilo paesistico-ambientale, nel Comune di Fermo.

L'intervento consiste in:

- Installazione di 2 antenne dell'altezza di 2.00 m e di un'altra antenna di altezza 2.60 m sulla parte superiore del silos esistente;
- Installazione di 2 nuove parabole del diametro di 60 cm;
- Posa dei nuovi apparati all'interno della recinzione metallica su una soletta in CA;
- Realizzazione del collegamento antenne apparati con cavi coassiali.

Per la realizzazione dell'area apparati si prevede solo lo scorticamento superficiale dell'area oggetto di intervento per una profondità non superiore ai 30 cm.

Come rilevabile dagli atti l'unico comune interessato dall'opera è quello di Fermo.

Non vengono fatti rilievi in merito alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che comunque, nello specifico non risulta dettare norme particolari indirizzi e/o prescrizioni.

In merito al P.P.A.R. può richiamarsi l'art. 60 punto 3/g delle N.T.A. del piano regionale citato, secondo il quale le opere in esame risultano esenti dalle relative prescrizioni di base; dalla verifica degli atti trasmessi le opere proposte non risultano contrastare con le previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. comunale che risulta adeguato al P.P.A.R..

Dall'esame degli atti presentati non risultano interessate aree naturali protette nè ricorrere il caso di incremento delle soglie dimensionali; l'intervento non ricade all'interno di S.I.C. o Z.P.S.

Nella nota comunale prot. n. 35958 del 28.09.11, pervenuta in data 04.10.11, acclarata al nostro prot. n. 39583 del 04.10.11, il Comune ha dichiarato che l'intervento non risulta conforme al Piano comunale delle Antenne, redatto ai sensi della L.R. 25/01 e s.m.i., approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 09.02.07.

Vista la documentazione allegata alla richiesta sopra citata;

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con delibera Amministrativa del Consiglio regionale n. 197/89;

Vista la certificazione del Comune di Fermo relativa all'assetto territoriale dalla quale si rileva la conformità allo strumento urbanistico comunale adeguato al P.P.A.R.;

Considerato che le opere risultano esenti dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60 punto 3/g delle N.T.A. del P.P.A.R. stesso;

Rilevata altresì la conformità con la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno, adottata definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 14.06.11;

Ritenuto che non ricorre la necessità di procedere nella valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 08.09.1997, n. 357;

Vista la non conformità al Piano comunale delle Antenne dell'intervento rilevata dal Comune.

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di dover procedere nella pronuncia prevista dal 7° comma dell'art. 6 della L.R. 7/2004;

Visto lo Statuto Provinciale;

D E T E R M I N A

1 - il pronunciamento di **non assoggettare**, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge regionale 7/2004, alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 9 della citata L.R., il progetto per la realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Fermo, su richiesta del rappresentante della Soc. Huawei technologies Italia S.r.l., purchè al fine di migliorare l'inserimento delle opere proposte nel contesto ambientale dei luoghi e mitigarne il relativo impatto, vengano rispettate le modifiche e prescrizioni che seguono:

- Venga richiesto il parere in merito al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923) all'ente competente;
- Vengano rispettati i pareri degli enti competenti;
- vengano evitati interventi successivi che possano modificare i parametri tecnici che saranno o sono stati oggetto di valutazione da parte dell'ARPAM;
- vengano rispettati i disposti della legge regionale 13.11.2001, n. 25.

2 - di incaricare il Comune affinché verifichi rigorosamente l'attuazione delle prescrizioni sopra formulate e la rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l'esecuzione di dette opere nell'ambito del territorio comunale anche alla luce delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, dal Piano comunale delle Antenne approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 09/02/2007, al Regolamento Edilizio, del Codice della Strada ed infine dalla Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Fermo, ed al Segretario Generale;

Di dare atto che all'Assessore dell'Urbanistica verrà inviato mensilmente l'elenco di tutte le determinazioni assunte da questo Settore;

Di procedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it) e sul BUR;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della presente Comunicazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. IVANO PIGNOLONI

Il presente atto viene pubblicato in elenco

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Ing. IVANO PIGNOLONI